

Reg. Gen n. 136

del 27/02/2026

SETTORE LLPP E PATRIMONIO

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI SERVIZI TECNICI PER LA REVISIONE GLOBALE DEL PROGETTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DI VIA CRISPI. CIG: BA96E03F88

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 17 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione strategica 2024/2029 Sezione operativa 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 22 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2026/2028;
- il Decreto Sindacale n. 3/2026 del 2 febbraio 2026 di incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Lavori pubblici e Patrimonio all'ing. Andrea Beltrami e nomina del sostituto;

Premesso che per il rispetto della normativa vigente, la palestra di Via Crispi necessita di esame e ridefinizione del progetto antincendio per risultare conforme al DM 03/08/2015 (codice di prevenzione incendi) e nello specifico risultano necessarie:

- la ridefinizione delle classi di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti;
- l'ottimizzazione del sistema d'esodo e vie di fuga;

Dato atto che, risulta necessario per le motivazioni suindicate procedere a conferire l'incarico di servizi tecnici per la revisione globale del progetto antincendio della palestra di Via Crispi;

Ritenuto di dover conferire, l'incarico ad un professionista esterno specializzato ed esperto in materia, in quanto all'interno della struttura organica non vi è personale abilitato al servizio di cui trattasi;

Considerato che:

- il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro, Iva esclusa;
- ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 36/2023, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto;

- l'allegato 1.1 al D.lgs. 36/2023 che, all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche in caso di interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- come da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.lgs. 36/2023 data l'esiguità della prestazione, e la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip s.p.a.;
- data l'esiguità dell'importo e i tempi di esecuzione del servizio non si ritiene necessaria la costituzione della garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), dispone che i comuni non sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o inferiore a 5.000 euro, ed inoltre è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, dispone in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;

Dato atto:

- che l'art. 17, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale;
- che si è provveduto ad effettuare un'istruttoria informale finalizzata all'individuazione dell'operatore economico avente i requisiti necessari a cui conferire l'incarico succitato;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è avere luoghi sicuri e conseguire l'attestazione dell'avvenuta adozione delle misure in materia di sicurezza antincendio della palestra di Via Crispi;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico per la revisione globale del progetto di prevenzione incendi per l'adeguamento dei requisiti di resistenza al fuoco e per l'ottimizzazione del sistema di esodo e vie di fuga della palestra di via Crispi - Pratica VV.F. n. 47064 - SCIA per attività 65.1.B;
- il contratto verrà stipulato a corpo mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) e preso atto dell'istruttoria informale svolta, finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso dei requisiti idonei all'esecuzione della prestazione contrattuale, con la quale è stato individuato il professionista Ing. Carlo Stefanini con studio in Gardone V.T.;
- il Responsabile Unico del Progetto è il geom. Maura Facchinetti del Servizio LLPP;

Ritenuto l'esito dell'istruttoria adeguato e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;

Rilevato che si è proceduto a richiedere offerta al tecnico abilitato Ing. Carlo Stefanini, con studio in Via Matteotti n. 281 a Gardone V.T. (BS) - P.IVA 02364650982;

Vista l'offerta pervenuta dall'Ing. Carlo Stefanini, con studio in Via Matteotti n. 281 a Gardone V.T. (BS) - P.IVA 02364650982, prot. n.5324/2026 del 20.02.2026, relativa all'affidamento dei servizi tecnici di cui trattasi, dalla quale risulta che ha offerto il prezzo netto totale pari a € 3.000,00 + CNPIA 4% e iva 22% oltre a € 252,00 di spese per prestazioni dei Vigili del Fuoco e relativi valori bollati;

Ritenuta la suddetta offerta meritevole di approvazione, in quanto le condizioni esplicitate ed il compenso richiesto risultano congrui;

Considerato che:

- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto professionista è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.lgs. n. 36/2023;
- l'idoneità del professionista è desumibile dal relativo curriculum depositato agli atti d'ufficio;
- il professionista interpellato si è reso immediatamente disponibile a svolgere l'incarico;

Viste le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, depositate agli atti presso l'ufficio LLPP comunale, con le quali il professionista attesta di possedere i requisiti per essere affidatario di appalti pubblici come previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2023, n. 36;

Atteso che si è provveduto a richiedere il documento di regolarità contributiva a Inarcassa, prot.n. 27736 del 27.10.2025, per la verifica dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 52 del Codice dei Contratti, dal quale risulta che la posizione contributiva è regolare;

Dato atto che se dovessero emergere cause ostative alla stipula del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 52, comma 2, e art. 122 del D.lgs. 36/2023;

Atteso che, con riferimento alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto, il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto a richiedere il Codice Identificativo Gara CIG: BA96E03F88;

Verificato che lo stanziamento per il servizio in oggetto pari ad € 4.058,40 trova disponibilità al capitolo 01061.03.00770000 "Spese per studi progettazioni perizie e consulenze lavori pubblici" del bilancio corrente 2026/2028, quale quota esigibile anno 2026 che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuta la suddetta offerta meritevole di approvazione, in quanto le condizioni esplicitate ed il compenso richiesto risultano congrui;

Richiamate inoltre le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

Visto che:

- risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;
- sono state rispettate le normative vigenti in materia;

Dato atto che:

- il pagamento dell'impegno di spesa discendente dall'approvazione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.lgs. 267/2000 e s.m.i., si attesta che i pagamenti conseguenti agli impegni a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;
- il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Maura Facchinetti;

- ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'operatore economico e dei relativi titolari effettivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

Visto:

- il D.lgs. 36/2023;
- il TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. **di richiamare** le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale ex art. 3 della L. 241/1990;
2. **di approvare** l'offerta economica prot.n.5324/2026 del 20.02.2026 presentata dall'ing. Carlo Stefanini, con studio in Via Matteotti n. 281 – a Gardone V.T. - P.IVA 02364650982, dalla quale risulta che per l'incarico di revisione globale del progetto antincendio della palestra di Via Crispi, ha offerto il prezzo netto pari a € 3.000,00 oltre a € 252,00 di spese per prestazioni rese dai Vigili del Fuoco;
3. **di conferire** all'Ing. Carlo Stefanini, con studio in Via Matteotti n. 281 a Gardone V.T. - P.IVA 02364650982, l'incarico di revisione globale del progetto antincendio della palestra di Via Crispi per l'importo di € 3.000,00 oltre a cassa professionale 4%, iva 22% e spese esente iva per l'importo di € 252,00 per un importo complessivo di €4.058,40;
4. **di assumere** impegno di spesa di €4.058,40 a favore del professionista Ing. Carlo Stefanini, con studio in Via Matteotti n. 281 a Gardone V.T. - P.IVA 02364650982, per il servizio tecnico di cui trattasi CIG: BA96E03F88;
5. **di imputare** la spesa complessiva di €4.058,40 al capitolo 01061.03.00770000 "Spese per studi progettazioni perizie e consulenze lavori pubblici" del bilancio corrente 2026/2028, quale quota esigibile anno 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
6. **di dare atto** che l'operatore economico suddetto si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi ai servizi di cui all'oggetto;
7. **di dare corso** a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite lettera commerciale secondo l'uso del commercio;
8. **di stabilire**, altresì che:
 - la stipula del contratto non è soggetto a termine dilatorio ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Codice dei Contratti;
 - il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
9. **di dare comunicazione** allo studio suddetto:

- dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 - ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 il Responsabile Unico del Progetto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'operatore economico e dei relativi titolari effettivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
 - che, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è: UFSVKJ;
 - sulle fatture va indicato oltre al Cig, il Cup e il numero e la data del contratto;
10. **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
11. **di precisare**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Andrea Beltrami*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.